

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-8 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE

**INTERVENTO NORMATIVO SUL TEMA DEL C.D. “AVVOCATO
MONOCOMMITTENTE”**

(su iniziativa del Consiglio degli Ordini Forensi Abruzzesi)

Il Presidente del C.O.F.A., avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti,

Premesso:

- che è stata già da tempo registrata e commentata la questione dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente in favore di un unico committente (studio legale, nelle sue varie forme, o studio professionale, associazione professionale, o società tra professionisti);
- che si tratta di un fenomeno ormai radicato;
- che, secondo i rapporti Censis commissionati da Cassa Forense, i professionisti forensi che svolgono in Italia la propria attività in regime di c.d. monocommittenza si attestano su una percentuale del 15% del totale degli iscritti, sicché va valutato in circa 30.000 il numero di avvocati appunto in regime di c.d. monocommittenza;
- che si tratta di dati rilevanti, sia a livello numerico che socio-economico, considerato quindi che in Italia circa 1/8 degli esercenti la professione forense svolge la propria attività in modo subordinato o parasubordinato e senza corrispondente tutela giuridica, ed a tale conclusione deve necessariamente giungersi se si considera che detti professionisti, al pari di un lavoratore subordinato o parasubordinato, sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro e ottengono una retribuzione mensile forfettaria, spesso incongrua rispetto alla qualità e quantità di lavoro svolto, e scontano per il resto una situazione di precarietà, privandosi di prospettive di crescita professionale autonoma;

- che si conferma allora l'esigenza di contemperare principi di carattere generale e interessi di carattere particolare;
- che da una parte, resta il fatto che già nel previgente Ordinamento (L. 1578/33, art. 3) era prevista l'incompatibilità della professione di avvocato "*con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario*" e che le eccezioni, quanto agli incarichi retribuiti, riguardavano i professori e gli assistenti delle Università e i professori degli Istituti secondari, oltre agli avvocati e procuratori degli uffici legali degli Enti indicati nel comma 2 dell'art. 3, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo;
- che la nuova disciplina (L. 247/2012), nell'occuparsi del regime delle incompatibilità, premette sempre che "*L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6*", afferma solennemente l'art. 2 al comma 1°, e che (art. 18) la professione di avvocato è incompatibile "*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*";
- che dall'altra, va considerato che la scelta del professionista di svolgere la propria attività in favore di altri avvocati o di società di professionisti non solo per il tempo necessario al compimento della pratica forense o dell'avvio di un autonomo studio professionale, dipende molto spesso da situazioni lavorative di precarietà, alla quale sono esposti soprattutto i giovani avvocati, e che si tratta di una scelta spesso necessitata, dovuta a situazioni territoriali e sociali particolari, che spingono verso la certezza di un introito fisso rispetto all'alea dei guadagni da libera professione svolta in autonomia;
- che a causa delle condizioni date, un'attività libero professionale svolta in regime di monocommittenza può celare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
- che la necessità di un intervento a tutela dei professionisti legali che svolgono la loro attività in regime di monocommittenza è stata già considerata dal Congresso Nazionale Forense di Catania che, in approvazione della Mozione n. 141, ebbe ad

incaricare gli Organismi di rappresentanza di attivarsi affinché la materia venisse disciplinata dal legislatore, chiedendo l'introduzione di una normativa idonea a garantire al professionista un livello minimo di tutele, il tutto nella salvaguardia dei principi fondamentali della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge n. 247/2012 ed, in particolare, di quello della indipendenza;

- che, tra l'altro, ed in particolare, la Mozione approvata prevedeva la necessità della *“pattuzione di un onorario annuale proporzionato alla qualità degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza e, comunque, congruo, intendendosi per tale il compenso che, complessivamente considerato, non sia inferiore, su base annuale, ad un importo pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato con anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni ed al triplo della pensione sociale per l'avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre IVA e oltre al contributo per la cassa forense”*;
- che sull'argomento, è in corso l'iter di approvazione della proposta di legge n. 2722 (proponenti D'Orso ed altri) in materia di *“Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati”* ed in via congiunta della proposta di legge n. 428 (proponenti Gribaudo ed altri) in materia di *“Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato”*;
- che entrambi i testi sono volti appunto a disciplinare il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato (o di un'associazione professionale o una società tra avvocati);
- che sul contenuto delle proposte in itinere si è già espresso l'O.C.F., proponendo emendamenti, come pure hanno interloquito le Organizzazioni e le Associazioni Forensi maggiormente rappresentative;
- che si ritiene perciò necessario ribadire, sia ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico forense sia al fine di assicurare che la tutela del professionista in regime di monocommittenza sia effettiva ed adeguata rispetto

alla situazione concreta, il ruolo da riconoscere ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, quali organismi di natura pubblicistica, in ordine al contenuto del contratto di collaborazione professionale da stipulare tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente;

- che tale verifica di congruità appare ancor più necessaria ove si consideri la diversità delle realtà territoriali ove può svolgersi la prestazione professionale, e della tipologia dell'organizzazione professionale nell'ambito della quale è inserito l'avvocato monocommittente;
- che a scongiure l'eventualità, dovuta all'elevato numero di avvocati in Italia, che vi sia una concorrenza al ribasso, come pure quello di grandi organizzazioni o studi professionali che possano approfittare di tale concorrenza per proporre accordi di cartello incongrui e avverso i quali non sarebbe ancora opponibile la legge sull'equo compenso;
- che in quest'ottica, più adeguata tutela del professionista monocommittente può essere assicurata assegnando ai COA di appartenenza, piuttosto che al Ministero di Giustizia, il compito di individuare i parametri per i compensi minimi - ciò in considerazione del fatto che i COA territoriali sono in grado di meglio apprezzare la concreta condizione dell'area territoriale nella quale il rapporto si esplica e l'organizzazione nella quale l'avvocato monocommittente viene inserito;
- che analoga tutela andrebbe assicurata, proprio al fine di evitare possibili elusioni delle garanzie che potranno essere previste a favore dell'avvocato monocommittente, anche ai rapporti di collaborazione tra avvocati, con la previsione anche in questo caso di requisiti minimi di forma e contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato, chiede

al Congresso Nazionale Forense di Lecce di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento le modifiche della Legge Professionale Forense n. 247/2012 seguendo i testi di modifica che si propongono:

- che il contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente (contenente tra l'altro la durata del rapporto, il compenso e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento dello stesso, la disciplina del rimborso delle spese), venga depositato presso i COA di iscrizione dell'avvocato monocommittente, al fine della verifica del rispetto della disciplina normativa e del Codice deontologico;
- che venga assegnato ai COA il compito di verificare che il compenso corrisposto al collaboratore monocommittente sia congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e di determinare, con cadenza triennale, i parametri per i compensi minimi;
- che in ipotesi di controversia tra il committente e l'avvocato monocommittente sia previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al COA ove risulta iscritto l'avvocato monocommittente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Presidente del C.O.F.A.
Avv. Goffredo Tatzzi